

Roma, 30 settembre 1999

CIRCOLARE N. 137/1999**OGGETTO: FINANZIAMENTI - PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE - D.M. 21.7.1999, N.319, SU G.U. N.217 DEL 15.9.1999.**

Con il decreto in oggetto il Ministero del Commercio con l'Estero ha disciplinato i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi finanziari previsti dalla legge n.212/92 nell'ambito delle misure volte a favorire l'integrazione europea dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Come e' noto, finalita' di tale legge e' quella di sostenere le iniziative realizzate in collaborazione tra soggetti italiani (tra cui imprese di qualsiasi settore con particolare riguardo alle piccole e medie, associazioni di categoria e loro aziende di servizi, enti pubblici e privati) e analoghi soggetti dei suddetti paesi. Le iniziative finanziabili comprendono, tra le altre, quelle riguardanti la formazione professionale, gli studi e le progettazioni nel settore dei trasporti, gli studi di fattibilita' per la costituzione di joint-venture o per la ristrutturazione di imprese miste con partecipazione di capitale italiano.

Il provvedimento in questione, che ricalca sostanzialmente il D.M. 20.5.1998 con il quale era stata data attuazione in via transitoria alla citata legge n.212, dispone in particolare che:

- l'ammontare del contributo a carico del Ministero del Commercio con l'Estero e' pari al 50% delle spese complessive ammesse e non puo' comunque superare l'importo di 800 milioni di lire;
- la richiesta di contributo deve essere presentata al suddetto Ministero entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere corredata da una dichiarazione di interesse alla realizzazione dell'iniziativa rilasciata dall'autorita' governativa del paese straniero.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 146/1998

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 217 DEL 15 09 1999 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 21 luglio 1999, n. 319.

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte di iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Ministero", il Ministero del commercio con l'estero;*
- b) "legge", la legge 26 febbraio 1992, n. 212.*

Art. 2.

Concessione di contributi

1. I contributi possono essere concessi a fronte delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e) della legge, nonche' delle seguenti ipotesi:

- a) individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di societa' miste;*
- b) progettipilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;*
- c) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.*

2. La durata dei progetti non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Non sono ammesse a contributo iniziative di natura commerciale, ne' quelle riguardanti i settori sociosanitario, scientifico e culturale, cosi' come le ricerche, gli studi preliminari, le conferenze ed altro, se a carattere isolato.

Art. 3.

Soggetti

1. I contributi possono essere concessi a favore di:

- a) istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli istituti, enti ed altri organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale;
- b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
- c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario del progetto, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed un soggetto, gia' individuato, dei Paesi di cui all'articolo 1 della legge. Ad ogni iniziativa potranno essere associati uno o piu' partner italiani o stranieri qualificati.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. La domanda di ammissione al contributo e' presentata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita', entro il 30 aprile di ogni anno. Si considera tempestiva la domanda contenuta in un plico raccomandato, presentato all'ufficio postale entro il termine anzidetto.

3. La domanda deve contenere una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il nominativo e la qualifica del legale rappresentante del soggetto richiedente nonche' l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante e degli eventuali partners.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il modulo, di cui all'articolo 9, compilato in tutte le sue parti, contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa; preventivo articolato delle voci di spesa; piano di copertura finanziaria dei costi previsti, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal proponente e da tutti i partner cointeressati, cosi' come da eventuali sponsor;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, ove prescritto;

c) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo o statuto;

d) copia della dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto, rilasciata entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande dall'Autorita' governativa competente nel Paese oggetto dell'iniziativa, ed inoltrata in originale tramite le vie diplomatiche;

e) per le piccole e medie imprese, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la conformita' ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. - serie C - n. 213 del 23 luglio 1996);

f) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione di coefficienti di prioritita' di cui all'articolo 5.

4. La domanda, redatta a pena di inammissibilita' secondo le disposizioni di cui al comma 3, deve altresì recare la dichiarazione che il progetto non usufruisce di altri contributi a valere sulle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, nonche' indicare se lo stesso abbia o meno fruito, anche presso organismi nazionali ed internazionali di un altro contributo pubblico. La domanda reca, inoltre, l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla eventuale concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative al progetto e versato l'eventuale anticipo richiesto per effettuare le spese ammesse a contributo. Il soggetto istante deve tenere contabilita' separata per tutto quanto concerne il progetto.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilita', prioritata' e riserve

1. Il Ministero verifica la regolarita' formale delle domande e della documentazione allegata, nonche' la validita' del contenuto dei progetti. A tal fine puo' richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati. La valutazione tecnicoeconomica e sociale delle iniziative riguarda, in particolare, la capacita' dei soggetti coinvolti ad attuare il progetto, le caratteristiche di sviluppo dello stesso, la pertinenza, la con-

formita' e l'opportunita' della spesa, e deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sul finanziamento dell'iniziativa.

2. Le iniziative che abbiano riportato un giudizio positivo ai sensi del comma 1 sono incluse in una graduatoria redatta sulla base dei punteggi riportati ai sensi dei commi 3 e 4.

3. La graduatoria di merito di cui al comma 2 e' redatta sulla base delle seguenti due priorita' di valore decrescente:

a) prima priorita' (coefficiente 20):

1) progetti aventi ad oggetto la formazione professionale, manageriale e di quadri intermedi nonche' l'assistenza tecnica, finalizzate allo sviluppo delle imprese, ivi comprese quelle aventi per oggetto la raccolta e l'elaborazione dati;

2) progetti cofinanziati dal partner dal Paese oggetto dell'intervento;

3) progetti proposti da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, societa' consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente;

4) progetti derivati o collegati ad interventi gia' finanziati da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte;

5) progetti collegati a iniziative sostenute attraverso la legge 24 aprile 1990, n. 100, e l'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19;

6) progetti, ritenuti ammissibili al finanziamento nel corso della gestione dei fondi di precedente assegnazione, da ripresentare secondo le modalita' indicate nel presente regolamento;

7) progetti individuati in seno all'iniziativa Centro-Europea di cui alla dichiarazione congiunta adottata l'11 novembre 1989 dai Ministri degli affari esteri d'Italia, Austria, Ungheria, Jugoslavia, e successive modifiche ed integrazioni;

b) seconda priorita' (coefficiente 10):

1) progetti concernenti studi di fattibilita' e progettazione nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, del risanamento ambientale, dell'energia e del turismo, cosi' come in materia di riconversione industriale ed agricola;

2) progetti presentati dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla Simest S.p.a., dalla Finest S.p.a., e da Informest.

4. Le diverse priorita' sono cumulabili per ogni singolo progetto.

5. La graduatoria e' redatta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Entro la medesima data sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 6 e dalla dotazione di bilancio.

Art. 6.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non puo' eccedere l'importo di 800 milioni di lire.

2. Qualora a fronte del progetto per il quale viene inoltrata domanda vengono erogati altri contributi da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale di questi sara' tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80 per cento dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.

Art. 7.

Modalita' di erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo e' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione del progetto.

2. Le spese sostenute da soggetti che partecipino all'esecuzione delle attivita' dal progetto, purché rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse ed evidenziate nel rendiconto da sottoporre al Ministero.

3. Il rendiconto di cui al presente articolo e' corredato da una certificazione redatta da una societa' di revisione contabile, individuata dal soggetto beneficiario del contributo, previo assenso del Ministero.

4. Su richiesta del beneficiario puo' essere concessa un'anticipazione sul contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa, nonche' di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

Art. 8.

Revoca del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:

- a) entro trenta giorni dall'avvio del progetto, la data di inizio dei lavori;
- b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento del progetto;
- c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una relazione conclusiva.

2. Le relazioni di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo.

3. Il Ministero puo' revocare il contributo qualora, anche in corso di attuazione, il progetto si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse a disposizione del progetto. Il Ministero, pertanto, attua un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative e nel caso in cui cio' si renda opportuno, svolge l'analisi in itinere ed eventualmente, quella successiva. In tale ambito, il Ministero puo' disporre ispezioni amministrative presso la sede del proponente o sul luogo di esecuzione del progetto. A tal fine viene destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle disponibilita' finanziarie assegnate al Ministero per l'effettuazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Art. 9.

Modelli di domanda di ammissione al contributo e della relazione sull'esecuzione del programma di attivita'

1. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese sono approvati i modelli della domanda di ammissione al contributo nonche' del rendiconto di cui all'articolo 7. Con il medesimo provvedimento sono approvati il modello da allegare, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), alla domanda di ammissione al contributo, nonche' il modello della garanzia da prestare ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1999

Il Ministro: Fassino